



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PROSPERETTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LAURA PROSPERETTI

Seduta del 29/11/2018

### FATTO

La questione sottoposta al Collegio riguarda la mancata consegna, da parte dell'intermediario, della documentazione bancaria richiesta dalla società ricorrente.

Con ricorso del 23.4.2018, preceduto da formale reclamo, la società ricorrente chiede che la banca sia condannata a consegnarle – applicando gli eventuali costi sulla base di quanto precisato nella deliberazione n. 14 del 23.12.2004 del Garante della Privacy – copia di una serie di fatture dalla stessa accreditate sul conto corrente intestato alla società in forza di un fido per anticipo fatture. Adduce a sostegno della domanda che, nonostante le reiterate richieste a far data dal 20.11.2017, l'istituto di credito non solo non ha provveduto a consegnare la documentazione in oggetto ma ha anche preteso illegittimamente il versamento della somma di € 1000,00 a titolo di deposito cauzionale. La ricorrente precisa inoltre che, al fine di ottenere la consegna della documentazione in questione, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo, rigettato dall'autorità giudiziaria ordinaria in data 12.4.2018.

L'intermediario chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, respinto in quanto infondato. In particolare, il ricorso sarebbe inammissibile avendo la ricorrente già sottoposto all'autorità giudiziaria la domanda relativa alla consegna della documentazione; domanda che è stata respinta a causa della genericità della richiesta. Nel merito, la banca contesta l'indeterminatezza delle istanze della ricorrente, che non ha provveduto a specificare la propria domanda nonostante i numerosi inviti in tal senso da parte dell'intermediario. Tale circostanza avrebbe reso oltremodo difficoltosa l'attività di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

reperimento della documentazione richiesta. Per quanto concerne, invece, il richiamo effettuato dalla ricorrente alla deliberazione del Garante della Privacy in merito ai costi della documentazione, l'intermediario precisa che, ai fini dell'ottenimento della copia integrale della documentazione bancaria, la norma di riferimento è l'art. 119 TUB e non l'art. 7 del Codice della Privacy.

## DIRITTO

Con ricorso presentato in data 23.4.2018 la società ricorrente chiede la condanna dell'intermediario alla consegna della documentazione richiestagli; fa riferimento, in particolare, alle fatture accreditate dalla banca sul conto della società in forza di un fido per anticipo fatture, poi revocato.

Tanto premesso, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'istituto di credito. In particolare, il giudice ordinario si sarebbe già pronunciato sulla questione relativa alla consegna della documentazione da parte dell'attuale intermediario resistente, rigettando il ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla società a causa della genericità della richiesta. Tale circostanza, di cui la banca ha fornito evidenza, è stata tra l'altro confermata dalla stessa società ricorrente in sede di ricorso. Ciò posto, essendo pacifico in atti che il presente procedimento e la pronuncia (di rigetto) dell'autorità giudiziaria riguardano le stesse parti e hanno in comune sia il *petitum* che la *causa petendi*, il Collegio non può che dichiarare il ricorso inammissibile dal momento che altrimenti si incorrerebbe nella violazione del *ne bis in idem* (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 9862/2016) che costituisce un principio generale del nostro ordinamento processuale (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3962/2012), certamente applicabile anche alla fattispecie in oggetto.

La pronuncia di inammissibilità assorbe e preclude l'esame di ogni altra questione.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA